PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3011 di giovedì 24 gennaio 2013

Imparare dagli errori: il mancato uso di cinture di sicurezza

Esempi tratti dall'archivio Infor.mo.: cadute dall'alto correlate all'assenza o all'uso inadeguato di cinture di sicurezza. I lavori sulle coperture, la revisione di un traliccio e la caduta da un carroponte. Gli incidenti e la prevenzione.

Brescia, 24 Gen ? Dopo esserci soffermati sulle conseguenze del mancato uso delle imbracature e continuando ad analizzare le cause delle **cadute dall'alto** (una delle principali cause di infortunio mortale in edilizia), affrontiamo le conseguenze del mancato uso del dispositivo di trattenuta definito "**cintura di sicurezza**".

I casi di incidenti che presentiamo sono relativi alle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

I casi

Un **primo caso** è relativo ad attività sulla **copertura di un capannone industriale**.
Un lavoratore precipita all'interno del capannone "per sfondamento di un lucernario in traslucido plastico, da un'altezza di circa 20 metri, presumibilmente impattando, prima che con il solaio in cemento armato, con alcune strutture metalliche presenti sotto la copertura".
Muore sul posto a causa dei traumi riportati nell'impatto con le traverse metalliche e con il suolo.
Al momento della caduta, "il lavoratore indossava imbracatura di sicurezza con cordino semplice che, sulla base di quanto dichiarato dal collega che si trovava sulla copertura con lui, avrebbe, per motivi imprecisati, sganciato dal dispositivo anticaduta retrattile, con cavo di 20 metri, ancorato al parapetto metallico esistente lungo un lato del perimetro percorrendo poi un tratto della copertura (in pannelli metallici posati su travi e tralicci in metallo, percorsa per tutta la lunghezza da due lucernari in traslucido plastico) presumibilmente senza avvedersi della presenza del traslucido. Non erano state predisposte misure di protezione collettiva, ma solo personale".
Dunque, rileva la scheda tra i fattori determinanti dell'incidente:
- non erano state predisposte attrezzature per camminare in sicurezza;
- l'infortunato lavora senza assicurare la cintura di sicurezza ad idonei sistemi di trattenuta.

Anche il **secondo caso** è relativo ad attività che avvengono sopra un **capannone**.
Un lavoratore si trova sulla copertura di un capannone "B" e precisamente nel canale di gronda posto nell'impluvio tra il capannone "B" ed uno adiacente "C".
L'infortunato si toglie l'imbracatura di sicurezza e camminando sul bordo della gronda dal lato del capannone "C" posiziona un filo di nylon per l'allineamento delle lamiere di alluminio che di li a poco dovevano essere posate sulla copertura dell'adiacente capannone "B". Improvvisamente l'infortunato perde l'equilibrio, sfonda una lastra di eternit di copertura del capannone "C" e precipita al suolo da un'altezza di circa 10 metri riportando traumi gravissimi su tutto il corpo. Il decesso è stato istantaneo.
Anche in questo caso siamo in presenza a un chiaro **errore procedurale**, probabilmente legato a una carente o inefficace formazione/addestramento: il camminare sul bordo della gronda per posizionare il filo di nylon. Ma anche al mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Il **terzo caso** è relativo ad attività di "revisione" di un **traliccio di nuova linea elettrica**.
Un lavoratore che deve stringere i bulloni e punzonarli cade a terra da un'altezza di circa 15 metri.
In mancanza di alcune perizie sono state fatte le seguenti **ipotesi relative alla caduta**:
- "l'addetto non si era agganciato alla struttura (almeno mediante un gancio ed il relativo cordino) inficiando così l'efficacia del DPI indossato;

- i moschettoni o i ganci del sistema di trattenuta del DPI erano difettosi, anche solo uno dei dispositivi di chiusura non tornava automaticamente in posizione, sfilandosi dall'anello presente sull'imbragatura e consentendo la caduta dell'addetto;
- l'addetto si è agganciato mediante i cordini ad un solo elemento (la 'traliccetta') che non era ancora saldo, poiché il dado era assente o non ben serrato; ciò avrebbe consentito al cordino di forzare sulla stessa spostandola e sfilandosi dalla 'traliccetta' facendo cadere l'addetto".
Si ricorda che la buona prassi "prevede che i cordini vengano fatti passare attorno ad almeno due elementi, in modo che, in caso di cedimento di un elemento l'altro mantenga l'operatore in quota".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

L'**ultimo caso** è relativo ad una **caduta da un carroponte**.
Un lavoratore sale su di un carroponte fermo per avaria. Si trova a circa 10 m dal suolo su di una apposita passerella munita di parapetto.
Dopo aver effettuato la manutenzione elettrica, il lavoratore comanda al collega, che si trova al piano campagna, di manovrare il carroponte per riportarlo alla estremità della sua corsa ove si trovava la scala di discesa.
Il collega a terra, con apposita pulsantiera, comanda quindi la traslazione del carroponte verso l'estremità della sua corsa mentre l'infortunato si trova in piedi (senza cintura di sicurezza) sulla passerella porgendo le spalle al verso del movimento.
Durante la corsa del carroponte, il lavoratore non si ravvede di una trave metallica strutturale alle sue spalle con cui inevitabilmente si scontra. A seguito dell'urto con la trave metallica viene spinto in avanti verso il parapetto della passerella di camminamento del carroponte, ferendosi al torace. L'impatto provoca la proiezione del lavoratore verso il basso. Nella caduta urta prima contro un motore in manutenzione e poi rovina al suolo.
Non solo l'infortunato non guardava nel senso di marcia del carroponte, ma non indossava la cintura di sicurezza durante la traslazione.

La prevenzione
In relazione all'uso di dispositivi di protezione il **Decreto legislativo 81/2008** riporta all'**allegato VIII** alcune "indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari".
Nell'allegato vengono citate le **cinture di sicurezza**:*i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.*

Per dare ulteriori informazioni su questi dispositivi riprendiamo ancora un volta i suggerimenti tratti da schede pubblicate sul sito " coperturasicura.toscana.it".

La scheda " CINTURA DI SICUREZZA UNI 358 (DPI002)" presenta il DPI "cintura di sicurezza" come **dispositivo di trattenuta** ("intendendo per trattenuta la condizione che per la lunghezza del cordino e del posizionamento dell'ancoraggio rende impossibile la caduta") che, in caso di caduta, trattiene l'operatore impedendone lo scivolamento e/o il rotolamento.
Si tratta di un DPI che "**non deve assolutamente essere utilizzato per arrestare una caduta dinamica**" e che è "costituito da un insieme di nastri e/o cinghie, con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie, che avvolgono sul punto vita, dal bacino all'addome, il corpo dell'utente". La cintura, che ha diversi elementi di attacco al fine di vincolarla al sistema di trattenuta, può essere dotata di sostegno posteriore e può avere cinghie per le spalle e per le gambe.
Inoltre il DPI "cintura di sicurezza":
- "deve essere realizzato nel rispetto dei criteri di ergonomicità ed adattabilità all'utilizzatore, in modo da consentire lo svolgimento del proprio lavoro senza disagio;
- deve essere costituito da materiale resistente, i cui nastri e fili devono essere in fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni dell'invecchiamento;
- deve essere in buono stato di conservazione; mantenuto in stato di efficienza e di igiene; in caso sia necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale delle stesse, e in ogni caso le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità prestazionale garantito dal fabbricante al momento dell'acquisto";
- nei lavori in quota "non rientra fra i sistemi di protezione contro la caduta dall'alto (v. D.Lgs. 81/08, art. 115). Non può essere considerato un dpi di arresto caduta ai fini di anticaduta dall'alto, ma solo quale dispositivo di trattenuta" e il "suo uso in cantiere deve essere limitato nel tempo (piccole manutenzioni) e qualora le lavorazioni richiedessero tempi più lunghi deve essere utilizzato solo per il tempo necessario alla messa in opera delle opere provvisionali occorrenti".
Riportiamo infine qualche elemento di **criticità**:
- "può essere usato solo quale elemento di trattenuta e non ai fini anticaduta;

- dipendenza, ai fini dell'efficacia della cintura, da un sistema perfettamente funzionante nei suoi elementi costitutivi e/o subsistemi, di cui la cintura stessa è solo un componente;
- esistenza di un punto di ancoraggio affidabile;
- cattivo stato di conservazione;
- utilizzo erroneo da parte dell'operatore, se non sufficientemente istruito sul modo corretto di indossare la cintura;
- esistenza di bordi taglienti, la temperatura elevata, la conducibilità termica, ecc.".

Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell'articolo abbiamo presentato le schede numero **1059**, **1246**, **957** e **292** (archivio incidenti 2005/2008)

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it